



Regolamento Elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o il rinnovo dell'Assemblea dei Rappresentanti di FONCER

1) Indizione delle elezioni

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori candidati a far parte dell'Assemblea informando tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'industria ceramica e refrattari.

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che tutte le imprese associate a FONCER metteranno a disposizione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni Sindacali stipulanti procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i lavoratori soci di FONCER che abbiano versato la quota di iscrizione una tantum, nel caso delle elezioni per la costituzione della prima assemblea, ovvero che siano in regola con i contributi nel caso di elezioni per assemblee successive.

Sono eleggibili i lavoratori di cui sopra.

3) Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o rinnovo, dell'Assemblea concorrono:

- liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1);
- liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori soci proporzionalmente distribuiti in non meno di 10 imprese di almeno 3 regioni.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni Sindacali presentatrici e i nominativi dei candidati proposti con accanto i seguenti elementi identificativi degli stessi: impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende; data di nascita, qualifica contrattuale.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente. I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4 non sono candidabili.

Ciascuna lista, inoltre, non può contenere un numero di candidati superiore di oltre 1/3 al numero dei rappresentanti da eleggere.

Le liste così formate saranno presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) almeno un mese prima della data prevista per le elezioni.

L'esposizione delle liste presso tutte le imprese associate a FONCER dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni ad iniziativa degli organi del FONCER.

4) Commissione elettorale nazionale

All'atto della indizione delle elezioni le Organizzazioni Sindacali stipulanti costituiscono presso FONCER la Commissione elettorale nazionale designando 1 componente per ciascuna Organizzazione.

La Commissione elettorale è preposta a:

- fissare la data delle elezioni che dovranno aver luogo in due giorni feriali consecutivi;
- verificare la presenza delle liste;
- predisporre la scheda elettorale unica;
- predisporre il modello di verbale da compilare presso ciascuna impresa a seguito della votazione;
- fornire a tutte le imprese sede dell'elezione il materiale necessario e le relative istruzioni per lo svolgimento delle votazioni;
- ricevere i verbali di votazione, nonché le schede utilizzate e non utilizzate (in plichi distinti) da parte di tutti i seggi;
- ricevere le schede degli elettori che secondo il successivo punto 7) non votano presso una sede aziendale;
- effettuare lo scrutinio generale dei voti e proclamare i risultati delle elezioni.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli organi di FONCER e alle Organizzazioni Sindacali interessate.

5) Schede elettorali

La votazione avviene a mezzo di scheda comprendente tutte le liste presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle organizzazioni sindacali proponenti la lista stessa.

Le schede, già firmate da almeno due componenti la Commissione elettorale, devono essere controfirmate da almeno due componenti del seggio, uno dei quali è rappresentante designato dall'impresa.

Il voto sarà espresso mediante crocetta da apporre sull'intestazione di una sola lista.

Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista anche nel caso di contrassegno apposto a lato di nominativi di candidati riportati nella lista stessa.

Il voto non è attribuibile ad alcuna lista se la scheda:

- non è quella predisposta dalla Commissione elettorale;
- presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;
- riporta contrassegni su più liste;
- non reca alcun segno (scheda bianca).

6) Seggi elettorali

I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o impresa, presso la quale risultino associati a FONCER almeno 30 lavoratori.

Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla relativa Organizzazione sindacale e dal gruppo sottoscrittore e da 1 rappresentante dell'impresa, con funzioni di segretario del seggio.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 2 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

Una volta designati, i componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti e alle esigenze di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva, in luogo dell'apertura continuata di 3 giorni, possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio.

In tal caso provvederanno ad informare immediatamente i lavoratori mediante avviso da affiggere all'albo contenente le altre informazioni sulle elezioni.

7) Modalità di votazione per i lavoratori esterni ovvero per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive con almeno 30 soci.

Per i lavoratori normalmente svolgenti attività di lavoro all'esterno dell'unità produttiva (fabbrica o uffici), come nel caso di venditori, o altri, nonché per i lavoratori dipendenti da imprese - ovvero in forza ad unità produttive - che associno al FONCER meno di 30 lavoratori, è ammessa la votazione per posta.

Allo scopo ciascuna impresa, in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, fornirà ai lavoratori interessati, la scheda elettorale, corredata di relativa busta, appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione stessa.

Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 5), provvederà ad inviare personalmente o per mezzo dell'impresa, l'apposita busta contenente la scheda votata.

La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo al secondo giorno della data delle elezioni.

8) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati.

Lo scrutinio delle schede avviene in due fasi.

La prima fase riguarda le votazioni che hanno avuto luogo presso le imprese; la seconda fase riguarda lo scrutinio dei risultati delle votazioni citate e quello delle schede non scrutinate e trasmesse alla Commissione elettorale in base a quanto previsto al precedente punto 7). Questa seconda fase impegna direttamente la Commissione elettorale nazionale.

Per la prima fase, esaurite le operazioni di voto, i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali e dal gruppo sottoscrittore di lista procedono allo spoglio delle schede e quindi alla annotazione dei risultati e di tutti gli altri elementi richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione elettorale.

Immediatamente dopo l'incaricato dell'impresa provvederà a trasmettere alla Commissione elettorale a mezzo raccomandata A.R. il verbale - sottoscritto dallo stesso e da due rappresentanti di lista che hanno svolto funzioni di scrutatori - e, in buste distinte, le schede votate, le eventuali schede bianche, quelle eventualmente avanzate, nonché l'elenco dei votanti e degli aventi diritto al voto.

La seconda fase ha luogo presso FONCER sede della Commissione Elettorale, trascorsi 16 giorni dalla data delle elezioni.

Allo scopo, la Commissione elettorale procederà prima allo scrutinio delle schede pervenute dai lavoratori soci di cui al precedente punto 7), annotando i risultati e gli altri elementi necessari su apposito verbale;

successivamente, esaminerà e deciderà gli eventuali casi di contestazione e/o ricorsi trasmessi dai seggi aziendali; infine, sulla base dei risultati di tutti i verbali, la Commissione procederà allo scrutinio generale e quindi alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.

Conseguentemente, la Commissione determinerà i rappresentanti per l'Assemblea che, in proporzione ai voti ricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti e al numero di rappresentanti da eleggere, spetterà ad ogni lista presentata.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione proclama i risultati informando gli organi del FONCER e le Organizzazioni Sindacali interessate.

Norma transitoria

Per la costituzione della prima assemblea di FONCER la procedura elettorale richiamata al punto 1 del presente Regolamento è attivata dal Comitato Direttivo di cui all'Atto costitutivo di FONCER.

Resta fermo che ove il citato Comitato Direttivo non provveda ad avviare la procedura elettorale almeno due mesi prima della data fissata per la prima Assemblea, l'iniziativa elettorale viene direttamente assunta dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Modifiche al regolamento elettorale

Il presente regolamento elettorale può essere modificato dall'Assemblea di FONCER sentita la Consulta delle Organizzazioni fondatrici.